



SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cessione aree senza simulazione

Paolo Meneghetti ► pagina 16



CRISI D'IMPRESA

Credito garantito ai professionisti

Giovanni Negri ► pagina 20

Legge di Bilancio. Arriva la nota del ministero dopo l'obbligo a partire dal 1° gennaio di nominare un organo collegiale

Coop, il Mise spinge i nuovi cda

Gli amministratori devono invitare le società a convocare l'assemblea per aggiornare la governance

Il nuovo articolo 2631 del Codice civile, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, impone alle cooperative di nominare un organo collegiale formato da almeno tre persone con durata in carica non superiore a tre esercizi. Dal 1° gennaio, quindi, non è più possibile la nomina di un amministratore unico né la durata illimitata o comunque superiore a tre esercizi e così l'esigenza di sostituire l'organo "irregolare" che, a seconda delle previsioni statutarie, in molti casi può richiederne la modifica con tempi non compatibili con il termine di cui all'articolo 2631 del Codice civile secondo il quale, gli amministratori e i sindaci, devono provvedere nel termine di 30 giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea e, quindi, in pratica entro la fine di gennaio 2018. Appare, quindi, evidente come la previsione di un termine più ampio sarebbe stata necessaria ed opportuna.

NIENTE SCADENZA

Le cooperative dovrebbero provvedere rapidamente, al massimo con l'assemblea per l'approvazione del bilancio di prossima convocazione

organo collegiale formato da almeno tre persone con durata in carica non superiore a tre esercizi.

Dal 1° gennaio, quindi, non è più possibile la nomina di un amministratore unico né la durata illimitata o comunque superiore a tre esercizi e così l'esigenza di sostituire l'organo "irregolare" che, a seconda delle previsioni statutarie, in molti casi può richiederne la modifica con tempi non compatibili con il termine di cui all'articolo 2631 del Codice civile secondo il quale, gli amministratori e i sindaci, devono provvedere nel termine di 30 giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea e, quindi, in pratica entro la fine di gennaio 2018. Appare, quindi, evidente come la previsione di un termine più ampio sarebbe stata necessaria ed opportuna.

Anche il Mise, che ha prontamente emanato direttive operative ai propri ispettori, non ha preso

posizione alcuna e, anzi, limitandosi a invitare gli ispettori a diffidare la società in verifica a convocare l'assemblea per adeguare l'assetto amministrativo e, quindi, senza considerare il termine di cui all'articolo 2631.

La indicata "volontà" del Mise, organo ufficiale di vigilanza sulle società cooperative, appare comunque meritevole di considerazione in quanto viene incontro almeno alle esigenze operative delle società cooperative le quali, tuttavia, dovessero comunque provvedere senza indugio, al più tardi con l'assemblea di approvazione del bilancio di prossima convocazione.

Anche l'articolo 2542 del Codice civile che rende obbligatoria per tutte le società cooperative, indipendentemente dal tipo societario di riferimento (srl o spa), la forma di amministrazione di un

La legge di Bilancio, inoltre, indica quale obiettivo del potenziamento del sistema di vigilanza e delle sanzioni previste la verifica del «carattere mutualistico» degli enti. Si tratta, evidentemente, della affermazione della volontà di colpire le «false cooperative» nelle quali non vengono intrattenuti rapporti di scambio mutualistico con i soci e l'operatività dell'ente avviene totalmente con i terzi. Quando è assente il carattere mutualistico la cooperativa non ha più ragioni d'essere e deve, pertanto, essere sciolta e, a tale riguardo, possono finalmente «soccorrere» proprio i provvedimenti da adottare in applicazione della novella di cui alla legge di Bilancio.

Infine, si è intervenuti sul prestatito sociale con limiti e regole più stringenti nonché sulla vigilanza di cui al Dlgs 220/2002 potenziando il sistema sanzionatorio che, nei casi di inadempimenti gravi, prevede lo scioglimento d'ufficio e la cancellazione dall'Albo nazionale con i relativi effetti, interventi per i quali sono previste modalità attuative ad opera del Comitato per il credito e il risparmio e del Mise per la vigilanza che, di fatto, ne differiscono gli effetti pratici.

L'aggiornamento dello statuto

Gli adempimenti richiesti alle società cooperative in base alla governance utilizzata

Situazione	Azione da intraprendere
Statuto che prevede l'amministratore unico o un cda con meno di tre componenti	Lo statuto deve essere tempestivamente modificato (nella coop-Spa, se lo statuto lo consente, può provvedere direttamente l'organo amministrativo, senza convocare l'assemblea)
Statuto della coop-Srl che prevede l'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva	
Statuto della coop-Srl che prevede la durata in carica degli amministratori a tempo indeterminato o per un tempo superiore a tre esercizi	
Statuto che non disciplina la composizione dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	Lo statuto non deve essere modificato
Statuto che non disciplina la durata in carica dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	
Organo amministrativo in carica con composizione irregolare	L'organo amministrativo non decade dalla carica. Si deve tempestivamente convocare l'assemblea (al massimo, in occasione dell'approvazione del bilancio riferito al 2017) per nominare un organo amministrativo conforme a legge e, se occorre, per modificare lo statuto
Organo amministrativo della coop-Srl in carica a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un triennio	Il 2018 è il primo dei tre esercizi di durata in carica. La carica scade in coincidenza con l'assemblea di bilancio riferita all'esercizio 2020

Studio del Notariato. Necessario fissare la data per deliberare le nuove nomine

Tutti gli obblighi per gli organi in carica

Angelo Busani

Il legislatore non ha accompagnato le novità sulla governance delle società cooperative con una disciplina transitoria, cosicché si pone il tema della tempistica per le modifiche statutarie occorrenti a fronte delle nuove norme e della sorte degli organi in carica che abbiano caratteristiche non più rispondenti alla nuova disciplina.

Sotto il profilo della necessità che in qualsiasi tipo di cooperativa l'organo amministrativo sia collegiale e sia composto da almeno tre membri, occorre precisare che si tratta di una norma riguardante sia le coop-Spa che le coop-Srl e che, quanto a queste ultime, viene pure preclusa la possibilità che l'organo amministrativo sia organizzato con una modalità diversa dal «metodo collegiale» (e quindi, oltre al divieto di comporre l'organo amministrativo con meno di tre

membri, vi è ora anche il divieto di nominare una pluralità di amministratori che agiscano in modo congiunto o disgiunto).

Quanto all'operatività delle nuove norme, deve ritenersi che, prescindendo dal loro recepimento negli statuti delle singole società (comunque obbligatorio, ove contengano clausole contrastanti con il nuovo articolo 2542 del Codice civile), esse sono di immediata applicazione, vale a dire che: ■ nelle cooperative che abbiano amministratori nominati per un periodo di tempo indeterminato o superiore al triennio, costoro (ipotizzando un esercizio sociale coincidente con l'anno solare) devono ritenere il 2018 come il primo anno di un mandato che non può durare più di tre esercizi e, quindi, devono ritenersi in carica fino all'assemblea che verrà convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio 2020; ■ nelle cooperative amministra-

te da un organo amministrativo diverso da cda di almeno tre membri, l'assemblea dei soci deve essere tempestivamente convocata per rendere la composizione dell'organo amministrativo conforme alla legge (e, nel contempo, per adeguare lo statuto).

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in uno studio del Consiglio nazionale del notariato (n. 9/2018/1) si esprime una interpretazione benevola, e cioè si ritiene che, nel caso di cooperative amministrate da un amministratore unico o da un cda con meno di tre membri, l'entrata in vigore della nuova legge non comporti una automatica decadenza di coloro che compongono l'organo in carica, ma «solo» l'obbligo di costoro di convocare l'assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme a legge. Inoltre, si esprime l'avviso che il termine massimo per provvedere alla «messa in conformità» delle norme statuta-

rie e della composizione degli organi amministrativi divenuti irregolari sia individuabile nelle assemblee che la prossima primavera verranno convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Si tratta di considerazioni rese plausibili dal fatto che l'intervento del legislatore (che non ha dettato una normativa transitoria) mette in imbarazzo organizzativo le società interessate; ma non bisogna dimenticare che l'articolo 2631 del Codice civile detta una sanzione per amministratori e sindaci per il caso di omessa convocazione dell'assemblea nei casi in cui visiva l'obbligo della sua convocazione (la sanzione scatta se l'inerzia duri per oltre 30 giorni dal sorgere dell'obbligo). Essendo il mondo cooperativo vigilato dal Mise, una breve nota ministeriale che avalli questa soluzione non suonerebbe inopportuna.

Entrate. Nominati i due vicedirettori

L'Agenzia riscrive l'organizzazione

Marco Mobili

Giovanni Parente

ROMA

Parte la riorganizzazione dell'agenzia delle Entrate a livello centrale voluta dal direttore Ernesto Maria Ruffini che sarà pienamente operativa dal 1° febbraio. Debutteranno le due divisioni dedicate a Servizi e Contribuenti che saranno guidate rispettivamente da Paolo Savini e Paolo Valerio Barbantini, come deciso dal comitato di gestione dell'Agenzia svoltosi ieri. Paolo Savini ha assunto nel 2011 la guida della direzione centrale Servizi ai contribuenti e successivamente della Direzione centrale Gestione tributi, dove ha anche coordinato la digitalizzazione degli adempimenti (versamenti unificati, dichiarazione precompilata, canonetv). Per Paolo Valerio Barbantini si tratta di un ritorno all'Agenzia dopo l'esperienza maturata a partire dal 2015 all'Ocse come responsabile del progetto Beps dedicato al contrasto dell'erosione delle basi imponibili.

La divisione Servizi sarà chiamata a realizzare l'integrazione dei servizi fiscali, compresi quelli relativi alla fiscalità immobiliare, mentre quella Contribuenti sarà caratterizzata da un approccio per tipo di soggetto destinato a favorire una migliore conoscenza della platea di riferimento e dunque un'azione di controllo più mirata. Quindi sarà calibrata su: persone fisiche; lavoratori autonomi ed enti non commerciali; piccole e medie imprese; grandi contribuenti. Ognuna di queste "aree" sarà guidata da un direttore centrale che nel caso dei grandi contribuenti sarà Giovanni Spalletta (finora direttore aggiunto Normativa). Lo stesso discorso vale anche per la divisione Servizi, che sarà articolata nelle direzioni centrali dedicate a: servizi fiscali; servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare; servizi estimativi e osservatorio mercato immobiliare. A capo di quest'ultima è stato confermato Gianni Guerrieri. Mentre alla guida della direzione centrale Servizi fiscali è stato indicato Federico Monaco che ha già presieduto le direzioni centrali di Abruzzo e Umbria. Mentre ad Emiliana Bandettini (già direttore aggiunto Accertamento) è stato attribuito un incarico di supporto del processo di transizione al nuovo modello organizzativo.

Alle sei direzioni centrali poste sotto le due divisioni se ne aggiungono altre sette che curano funzioni trasversali e di supporto. Tra queste c'è anche la nuova direzione centrale Affari legali affidata a Laura Salvati in arrivo da Agenzia entrate-ri-scossione. Per completare il quadro della nuova governance del Fisco si dovranno attendere i nuovi interpellati e poi il concorso per i dirigenti previsto dall'ultima legge di Bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del

Fisco

24



ACCERTAMENTO

Per l'Irap niente raddoppio dei termini

di **Laura Ambrosi**

L'applicabilità del raddoppio dei termini alle violazioni in materia di Irap ha da sempre creato contrasti tra contribuenti e Agenzia. Gli uffici, infatti, pare applichino in via automatica il raddoppio in presenza di una denuncia penale, senza alcuna deroga quando la contestazione riguardi l'Irap.

quotidianofisco.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi



WWW.OMNIADOC.IT

Numero Verde
800-170903

f in

GESTIONE DOCUMENTI E DATI

RECUPERO CREDITI
GESTIONE DEL CREDITO E
CESSIONE CREDITI DETERIORATI

CYBER SECURITY,
PRIVACY E CONSERVAZIONE
INFORMATICA

48.000 mq
DI DEPOSITI
ARCHIVISTICI A NORMA

680
CLIENTI GESTITI
OGNI ANNO

120
DIPENDENTI

9
SEDI
IN ITALIA

CYBER SECURITY

PRIVACY E CONSERVAZIONE INFORMATICA

- Mappatura dei rischi esistenti e verifica delle rispondenza alla normativa.
- Report di analisi con le indicazioni del livello di rischio e gli interventi necessari assicurabili.
- Coperture assicurative del rischio informativo residuo.
- Riduzione dei fattori di rischio e vulnerabilità del sistema.
- Definizione dei specifici contratti con dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori per garantirli il rispetto della normativa.
- Soluzioni di conservazione informatica con sicurezza certificata da AGID (Agenzia per l'Italia digitale).
- Emissione di fattura PA e/o fatture B2B.



Codice Etico (D.Lgs 231/2001)
Rating di Legalità



Direzione Amministrativa:
Viale Alcide De Gasperi 37, 33100 UDINE / T +39 0432 522349
Direzione Commerciale: Via Terza Strada 7, 35129 PADOVA / T +39 049 8705988
E-mail: info@omniadoc.it / PEC: omniadoc@pec.it